II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1994

relativa all'attribuzione del quantitativo residuo del contingente di importazione di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 kg, previsto dagli accordi europei conclusi dalla Comunità con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, e la Repubblica federativa ceca e slovacca

(94/670/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra [1], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra [2], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 [4], in particolare l'articolo 1,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 358/94 della Commissione, del 17 febbraio 1994, recante apertura e modalità di applicazione, per il 1994, di un contingente d'importazione di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 kg, originari e provenienti dalla Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dall'Ungheria [5], gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione che non sono stati rilasciati titoli di importazione per 146 capi;

considerando che nella comunicazione alla Commissione dei quantitativi richiesti in forza dell'articolo 3, paragrafo 3 del citato regolamento, le autorità francesi hanno omesso di trasmettere talune domande;

considerando che, non essendo gli operatori in questione responsabili degli errori commessi, e ai fini della corretta gestione del contingente di importazione, è opportuno ripartire i quantitativi residui tra gli operatori costituenti oggetto degli errori di trasmissione; che, essendo i quantitativi residui inferiori ai quantitativi che occorre regolarizzare, è necessario ridurre in modo proporzionale i quantitativi disponibili;

considerando che i titoli rilasciati in forza della presente decisione sono soggetti al regolamento (CE) n. 358/94;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

[1] GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.
[3] GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.
[4] GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.
[5] GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 34.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del contingente tariffario comunitario per gli animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 kg, istituito dal regolamento (CE) n. 358/94, i quantitativi per i quali non sono stati rilasciati titoli di importazione, ossia 146 capi, sono attribuiti nel modo seguente, in deroga all'articolo 6, paragrafo 3 del citato regolamento:

1) 37 capi al Comptoir des Viandes de l'Est,

2) 37 capi alla società Copival,

3) 72 capi alla società Gilbert Meyer.

Articolo 2

I titoli di importazione per i quantitativi indicati all'articolo 1 possono essere rilasciati a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione